

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 19 GENNAIO 2007

N. 11



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Università e Professioni srl - Via Crisanzio, 16 - Bari;

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Casa del Libro - Via Liguria, 82 - Taranto;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Milella - Via Palmieri 30 - Lecce.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 1

Regolamento regionale n. 1/2004: “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

Pag. 1442

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 2

Regolamento regionale n. 12/2004: “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

Pag. 1444

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 3

Regolamento regionale n. 14/2004: “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

Pag. 1445

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 1

Regolamento regionale n. 1/2004: “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L. 04/8/2006, n. 248, che prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2032 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Modifiche all’articolo 3 “*Modalità di autorizza-*

zione delle diverse tipologie di grandi strutture di vendita”.

Al comma 2, lett. b) sono soppresse le parole “*beni persona*”.

Al comma 2) Sono soppresse le lettere c) e d).

È aggiunto il seguente comma 9):

“*Non è consentito l’insediamento di grandi strutture per la vendita di beni a basso impatto*”.

ARTICOLO 2

Modifiche all’articolo 17 “Procedure di monitoraggio e controllo”.

Il comma 4 è sostituito dal presente comma:

“*In caso di modifiche sostanziali riguardanti: le modalità insediative, i tempi di attuazione, l’ampliamento della superficie di vendita del complesso della struttura e/o quella destinata a grandi strutture di vendita, l’aggiunta del settore merceologico alimentare; il rispetto degli standard di parcheggio ed eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi; la regione riconvoca la conferenza dei servizi per esprimersi sulle variazioni proposte.*”

ARTICOLO 3

Modifiche all’articolo 18 “Semplificazione per l’autorizzazione di grandi strutture di vendita”.

Al comma 4) le parole “*di un settore merceologico*” sono sostituite dalle parole “*del settore merceologico alimentare*”.

ARTICOLO 4

Modifiche all’articolo 19 “Inserimento e ampliamento di settori merceologici”

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“*L’inserimento e l’ampliamento di settori merceologici all’interno di medie e grandi strutture di vendita non alimentari è soggetto ad autorizzazione solo quando comporta l’inserimento del settore alimentare. L’inserimento e l’ampliamento dei settori*

merceologici non alimentari all'interno di medie e grandi strutture non alimentari è subordinato alla sola comunicazione al Comune e alla Regione nei termini e con le modalità di cui al comma 13 dell'art. 8 della Legge Regionale 11/2003".

Al comma 3 è soppresso l'ultimo capoverso dalle parole "nei casi" alle parole "alla Regione".

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. . 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 2

Regolamento regionale n. 12/2004: “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R.04/8/2006, n. 248, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2033 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 5 “Vendite promozionali”.

Al comma 2, sono soppresse le parole “né nei quaranta giorni prima di Natale”.

Il comma 3) è soppresso.

Il comma 4) è sostituito dal seguente:

“Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico la data di inizio e la durata della vendita; i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi; la sede dell'esercizio. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere facilmente individuabili dai consumatori o separati da tutti gli altri.”

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 2007, n. 3

Regolamento regionale n. 14/2004: “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”. Adeguamento disposizioni Legge 04/08/2006, n. 248 (Bersani).

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L. 04/8/2006, n.248, che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2034 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 1 “Oggetto e principi ispiratori”.

Al comma 1, alla fine sono aggiunte le parole “per il settore alimentare”.

Sono soppressi i commi 3, 4 e 5.

ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 4 “Materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi”.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le materie e per le ore minime come di seguito indicato:

<i>Materia</i>	<i>Ore minime di insegnamento</i>
<i>Scenario distributivo</i>	4
<i>Tutela ed informazione del consumatore</i>	8
<i>Elementi di legislazione commerciale</i>	16
<i>Salute e sicurezza sul lavoro</i>	14
<i>Elementi di gestione e di marketing aziendale</i>	18
<i>Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari</i>	10
TOTALE	70”

Al comma 5, all'inizio, sono cancellate le parole “Per il settore alimentare e misto”.

Il comma 6 è soppresso.

ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 7 “Norma transitoria e finale”

L'articolo è soppresso.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
